

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A03833 del 17/05/2013

Proposta n. 7414 del 17/05/2013

Oggetto:

Dipendente Sig. Aquino Giovanni, nato a San Felice Circeo (LT) il 30/04/1959. Applicazione normativa contrattuale.

Proponente:

Estensore	BATTISTA ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	ROBERTO OTTAVIANI	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Dipendente Sig. Aquino Giovanni, nato a San Felice Circeo (LT) il 30/04/1959. Applicazione normativa contrattuale.

***IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA***

SENTITO il Dirigente dell' Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina;

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTI gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici";

VISTO l'art. 3 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11 aprile 2008, recante il "Codice disciplinare";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allegato al C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente : "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modifiche;

VISTA la circolare prot. n. 394605 del 9 settembre 2011 della Direzione regionale "Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio", avente ad oggetto: "Competenza dei dirigenti in materia disciplinare e nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

VISTO il decreto dirigenziale n°A03497 del 06.05.2013;

VISTE le note prot. n. 106029 del 18 marzo 2013, acquisita al prot. n. 108118 del 18 marzo 2013 e n. 107638 del 19 marzo 2013 acquisita al prot. n. 107878 del 19 marzo 2013, con le quali il Dirigente dell'ASPA di Latina ha riferito alla scrivente Direzione fatti riguardanti il sig. Aquino Giovanni, che si dimostrano rilevanti da un punto di vista disciplinare e che di seguito si riportano:

- comunicazione e richiesta di intervento, per fatti riguardanti l'ufficio di appartenenza e di competenza del Dirigente sovraordinato, ad enti terzi come si evince dalla nota del 08/03/2013 inviata, tramite il fax dello Sportello Agricolo, al Sindaco di Terracina, acquisita al protocollo della Giunta al prot. n. 94601 del 11/03/2013, a firma, tra gli altri, del dipendente Aquino Giovanni ed avente come oggetto: chiusura Sportello Agricolo di Terracina;
- mancata ottemperanza agli ordini di servizio emessi dal Dirigente ASPA di Latina prot. n. 85505 del 04/03/2013 e prot. n. 101412 del 14/03/2013;
- utilizzo per fini personali del fax in dotazione allo Sportello Agricolo Zonale di cui è dipendente .

VISTA la propria nota prot. n.109867\DA\10\00 del 20 marzo 2013, inviata per lettera raccomandata alla residenza del dipendente, con la quale venivano contestati, al Sig. Aquino, i fatti sopra riportati e per i quali veniva convocato il giorno 16 aprile c. a. per l'audizione a difesa ;

VISTO il verbale redatto in occasione dell'audizione a difesa dal quale risulta che l'interessato non si è presentato, tantomeno ha prodotto giustificativi di assenza;

RITENUTO che con il comportamento sopra descritto il dipendente, Sig. Aquino Giovanni, abbia violato le disposizioni del Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni- Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 comma 4 lettere :

a) *“inosservanza delle disposizioni di servizio...”* in quanto non ha ottemperato all'incarico di servizio prot. n. 85505 del 4 marzo 2013 che indicava di predisporre tutto il materiale dello Sportello di appartenenza per le operazioni di trasloco; e successivamente mancata ottemperanza all'ordine di servizio prot. n. 101412 del 14 marzo 2013 con la quale si rinnovavano le indicazioni per le operazioni di trasloco e si fissavano i termini per la chiusura dello Sportello Agricolo di Terracina;

b) *“condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori...”* in quanto ha comunicato fatti riguardanti l'amministrazione regionale e richiesto intervento ad enti terzi (nota acquisita al prot. n. 94601 del 11/03/2013), piuttosto che al Dirigente sovraordinato;

c) *“negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati,...”* per aver assunto un comportamento non collaborativo nei confronti delle esigenze dell'Amministrazione, ritardando di fatto, le attività di chiusura dello Sportello Agricolo di Terracina.

RITENUTO inoltre che con il comportamento tenuto, il dipendente Sig. Aquino Giovanni, abbia violato le disposizioni del Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni- Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 5 lettera k) per *“violazione di obblighi di comportamento da cui sia derivato un disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi”* in quanto lo stesso, autonomamente, ha continuato ad occupare uffici regionali non più operativi (O. d. S. protocollo n. 101412 del 14/03/2013), utilizzando il telefax in dotazione dello Sportello Agricolo a fini personali e da ultimo non rendendosi di fatto disponibile ad assumere altri incarichi lavorativi dal Dirigente sovraordinato.

CONSIDERATO che il Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni- Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 3 prevede che in caso di più mancanze compiute con un'unica azione tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di irrogare, nei confronti del Sig. Aquino Giovanni nato a San Felice Circeo (LT) il 30/04/1959 a conclusione del procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. 109867\DA\10\00 del 20 marzo 2013:

1. la sanzione disciplinare prevista dal Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni – Enti Locali, art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, comma 4 lettere:
 - a) *“inosservanza delle disposizioni di servizio...”* per non aver ottemperato all'Incarico di Servizio prot. n. 85505 del 4 marzo 2013 e all'Ordine di Servizio prot. n. 101412 del 14 marzo 2013 ;
 - b) *“condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori...”* in quanto ha comunicato fatti riguardanti l'Amministrazione regionale e richiesto intervento ad enti terzi, piuttosto che al Dirigente sovraordinato;

- c) “*negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati,...*” per aver assunto un comportamento non collaborativo nei confronti delle esigenze dell’Amministrazione, ritardando di fatto, le attività di chiusura dello Sportello Agricolo di Terracina.
2. la sanzione disciplinare prevista dal Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni Enti Locali, art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, comma 5 lettera:
- k) per “*violazione di obblighi di comportamento da cui sia derivato un disservizio ovvero danno o pericolo all’Ente, agli utenti o ai terzi*” in quanto lo stesso, autonomamente, ha continuato ad occupare uffici regionali non più operativi, utilizzando il telefax in dotazione dello Sportello Agricolo a fini personali e da ultimo non rendendosi di fatto disponibile ad assumere altri incarichi lavorativi dal Dirigente sovraordinato.
3. Di applicare la sanzione prevista per la mancanza più grave tra quelle riportate ai punti 1 e 2, in applicazione all’art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 3, e di irrogare quindi la **sospensione dal servizio del Sig. Aquino Giovanni, con privazione della retribuzione per giorni 2 (due) che verrà operata dal 17 giugno 2013 al 18 giugno 2013 compreso.**

Si precisa, infine, che il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani